

# REGOLAMENTO SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO

---

## Art. 1 Oggetto

Con il presente regolamento si determinano le modalità di attuazione di quanto previsto dall'Art. 8, c. 1 del D.Lgs 252/05 e dell'Art. 5, comma 2, lettera f), dello Statuto di Solidarietà Veneto, in materia di **SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO** (adesione e contribuzione al Fondo).

## Art. 2 Definizioni e adesione dei soggetti fiscalmente a carico

I soggetti fiscalmente a carico (secondo quanto previsto dall'Art. 12 del TUIR - Testo Unico Imposte sui Redditi - e successive modifiche od integrazioni) di tutti i lavoratori aderenti a Solidarietà Veneto possono essi stessi aderire al Fondo.

La correlazione tra adesione del soggetto fiscalmente a carico e quella del lavoratore cui lo stesso è a carico (di seguito: aderente "principale") deve sussistere all'atto dell'adesione; l'iscrizione del soggetto fiscalmente a carico, una volta attivata, assume poi una propria e distinta autonomia.

L'adesione dei soggetti fiscalmente a carico può quindi avvenire contestualmente o successivamente all'adesione dell'aderente "principale", con la compilazione del "MODULO DI ADESIONE SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO".

Nel caso di adesione contestuale il modulo suddetto deve essere allegato a quello dell'aderente "principale".

## Art.3 Contribuzione dei soggetti fiscalmente a carico

**Attivazione e compilazione moduli.** Il versamento a favore del soggetto fiscalmente a carico viene attivato compilando ed inoltrando al Fondo il modulo "MODULO CONTRIBUZIONE SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO" accompagnato dal dettaglio contabile del versamento effettuato. Per tale motivo la compilazione del modulo dovrà essere effettuata in contemporanea al pagamento (di norma bonifico bancario o bonifico permanente). Ogni versamento dovrà essere accompagnato dal modulo suddetto che ne dettaglierà l'entità.

**Importi e periodicità di pagamento.** La misura e la periodicità della contribuzione a favore dei soggetti fiscalmente a carico è determinata in cifra fissa dall'aderente "principale".

**NON SONO PREVISTE LIMITAZIONI** nell'importo o nella periodicità. Possono essere anche attivati versamenti periodici a cadenza infrannuale.

**Riconoscimento dei versamenti e investimento.** Nel caso in cui il versamento e la modulistica (debitamente compilata e completa del dettaglio contabile del versamento effettuato) pervengano nei tempi e nei modi previsti dal presente regolamento, l'abbinamento degli stessi ed il conseguente investimento saranno effettuati in occasione della valorizzazione della fine del mese di scadenza. In caso contrario il processo slitterà alla prima valorizzazione utile successiva.

Scadenza invio modulistica e pagamento	Valorizzazione - Investimento
20 del mese X	ultimo giorno lavorativo del mese X
21 del mese X	ultimo giorno lavorativo del mese del mese X+1

**Nota bene.** In caso di mancanza della modulistica completa e/o corretta, la riconciliazione e valorizzazione della posizione potrà avvenire solo alla soluzione dell'anomalia senza che al Fondo possa essere attribuita alcuna responsabilità. In particolare, l'**importo** e la **causale** indicate nel modulo dovranno corrispondere esattamente a quelle del pagamento effettuato. La non coincidenza dell'importo o della causale implica la "non riconoscibilità" da parte del Fondo e quindi l'impossibilità ad investire.

**Modalità di pagamento.** I versamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o bonifico permanente sul conto corrente di raccolta di Solidarietà Veneto - Fondo Pensione (i cui estremi sono indicati nel "MODULO CONTRIBUZIONE SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO" oltre che nel sito web [www.solidarietaveneto.it](http://www.solidarietaveneto.it)). Nella causale del pagamento dovrà tassativamente essere inclusa la **dicitura "SOGFISC"** seguita da codice fiscale, cognome e nome **del soggetto fiscalmente a carico a favore del quale è eseguito il versamento** (nell'ordine indicato).

Al fine di garantire una efficiente gestione amministrativa, eventuali modalità di pagamento diverse dalle precedenti (es. RID, assegni,) potranno essere utilizzate solo previa verifica in termini di coerenza e praticabilità e conseguente autorizzazione da parte del Fondo. In caso contrario il versamento non sarà riconoscibile e quindi neppure investibile.

#### **Art. 4 Investimento dei contributi del soggetto fiscalmente a carico**

I contributi versati a favore del soggetto fiscalmente a carico saranno investiti in coerenza alla scelta del comparto evidenziata:

- nel modulo di adesione;
- in occasione di un successivo cambio comparto ("Switch").

Le opzioni "multiprodotto" (suddivisione della contribuzione fra più comparti) potranno essere effettuate secondo quanto indicato nel "Regolamento cambio comparto (switch)".

Qualora non venga indicata la scelta del comparto, la contribuzione in favore del soggetto fiscalmente a carico sarà investita nel Comparto Garantito Tfr.

#### **Art.5 Regime delle spese del soggetto fiscalmente a carico**

**Gestione Amministrativa.** Le spese sostenute dal soggetto fiscalmente a carico per la gestione amministrativa sono le seguenti:

- Quota di iscrizione una tantum;
- Quota associativa annua.

La misura di entrambe le quote, stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione, è riportata nella Nota Informativa e nel "MODULO DI ADESIONE SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO".

Il prelievo viene effettuato in occasione del primo versamento corrisposto nell'anno.

Eventuali costi di liquidazione (per riscatti, anticipazioni, prestazioni, ecc.) potranno essere stabiliti dal CdA e saranno ugualmente indicati nella Nota Informativa.

#### **Art. 6 Documentazione fiscale**

Il Fondo provvederà annualmente, di norma nel mese di febbraio dell'anno successivo al versamento, all'invio della certificazione dei versamenti a favore del soggetto fiscalmente a carico per gli adempimenti fiscali previsti.

Si ricorda che la deducibilità degli importi versati compete all'aderente "principale" per l'ammontare eventualmente non dedotto dal soggetto fiscalmente a carico. (Vedi anche Circ. Ag. Entrate 70/E 2007). Se peraltro i versamenti complessivi annuo effettuati dal soggetto che presenta la dichiarazione dei redditi (sia quelli versati per suo conto che quelli versati a favore del familiare a carico) superano i 5.164,57 Euro, la differenza tra quanto versato e tale limite non è deducibile fiscalmente. Tale differenza dovrà essere comunicata al Fondo con apposito modulo (COMUNICAZIONE CONTRIBUTI NON DEDOTTI) per poter usufruire della non assoggettabilità futura al momento della prestazione previdenziale (si vedano le istruzioni del modulo).

## **Art. 7 Perdita dello status di “soggetto fiscalmente a carico”**

Qualora l'aderente perda lo status di “soggetto fiscalmente a carico” (il reddito dell'aderente supera il limite previsto dalla normativa fiscale) potrà scegliere tra una delle seguenti opzioni:

- conservare la posizione senza effettuare versamenti;
- conservare la posizione con l'effettuazione di versamenti volontari (si veda Regolamento Versamenti Volontari) per proprio conto (ad esempio nel caso in cui abbia avviato una attività lavorativa che permetta la generazione di un reddito ritenuto sufficiente ai fini del versamento);
- conservare la posizione, attivando la contribuzione “piena” (contributo azienda, contributo lavoratore, TFR), tramite compilazione del “MODULO DI ADESIONE” (barrando la casella “già iscritto come familiare a carico”), nel caso in cui l'aderente abbia avviato un'attività di lavoro dipendente riconducibile all'area dei potenziali aderenti di Solidarietà Veneto.
- trasferire ad altro Fondo, con attivazione della contribuzione “piena” (contributo azienda, contributo lavoratore, TFR), nel caso in cui l'aderente abbia avviato un'attività di lavoro dipendente non riconducibile all'area dei potenziali aderenti di Solidarietà Veneto.

**NOTA:** nel caso si verifichi tale situazione eventuali versamenti effettuati dall'aderente “principale” in favore del soggetto fiscalmente a carico non beneficeranno della deducibilità fiscale.

## **Art. 8 Cessazione dell'iscrizione dell'aderente “principale”**

Nel caso in cui l'aderente “principale” cessi il proprio rapporto associativo con Solidarietà Veneto (ad esempio a seguito di riscatto, trasferimento, prestazione previdenziale, ecc.) egli potrà continuare a effettuare versamenti a favore del soggetto fiscalmente a carico nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

## **Art. 9 Modulistica**

Tutta la modulistica richiamata nel presente regolamento è disponibile accedendo al seguente indirizzo web: [http://www.solidarietaveneto.it/moduli\\_aderenti](http://www.solidarietaveneto.it/moduli_aderenti).

**Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 20 dicembre 2016**